2025/11

14.1.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/11 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni («esenzione dal visto»).

(2) La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 quale paese terzo i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. L'esenzione dal visto si applica ai cittadini di Vanuatu dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ([3]) («accordo»), a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º aprile 2017.

(3) Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di un investimento, assicurandosi così l'accesso all'Unione in esenzione dall'obbligo del visto.

(4) Poiché la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori è stata ritenuta un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta, nonché un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 ([4]), che ha parzialmente sospeso l'applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dello stesso. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è stata limitata ai passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

([1]) Posizione del Parlamento europeo del 27 novembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2024.

([2]) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

([3]) GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/1035/oj.

([4]) Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/366/oj).

(5) Il 27 aprile 2022 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 ([5]), che ha sospeso temporaneamente l'esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806.

(6) Nel periodo successivo al 4 maggio 2022, data in cui ha iniziato ad applicarsi la sospensione temporanea dell'esenzione del visto, e a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto. Tuttavia, Vanuatu non si è impegnata in modo significativo in tale dialogo.

(7) In conseguenza del persistere delle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell'esenzione dal visto e della carenza di impegno da parte di Vanuatu per porvi rimedio, il Consiglio, con la decisione (UE) 2022/2198 ([6]), ha abrogato la decisione (UE) 2022/366 e sospeso integralmente l'applicazione dell'accordo a far data dal 4 febbraio 2023.

(8) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, il 1º dicembre 2022 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/222 ([7]), che ha temporaneamente sospeso l'esenzione dal visto per tutti i cittadini di Vanuatu dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.

(9) Nel periodo successivo al 4 Febbraio 2023, data in cui ha iniziato ad applicarsi il regolamento delegato (UE) 2023/222, la Commissione ha proseguito il dialogo rafforzato con Vanuatu. Tra febbraio 2023 e aprile 2024 si sono tenute quattro riunioni e hanno avuto luogo numerosi scambi di informazioni per iscritto.

(10) La maggior parte delle preoccupazioni relative ai programmi di cittadinanza per investitori applicati da Vanuatu, evidenziate dalla Commissione nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, persiste. Sebbene nel 2023 abbia adottato una serie di modifiche legislative per affrontare tali preoccupazioni, Vanuatu non ha fornito una prova soddisfacente del fatto che tali modifiche siano in corso di attuazione e siano sufficienti ad attenuare i rischi per la sicurezza posti dai programmi di cittadinanza per investitori.

(11) I programmi di cittadinanza per investitori applicati da Vanuatu tuttora non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda continua a essere gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu, il che significa che i richiedenti non hanno bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. Durante la procedura di domanda non si tengono colloqui con i richiedenti. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di valutare adeguatamente i richiedenti e di verificare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità.

(12) Le domande continuano a essere trattate entro termini molto brevi. Ad esempio, il processo di controllo e di dovuta diligenza delle domande richiede un massimo di 14 giorni, prorogabili fino a 30. La percentuale di domande respinte continua a essere estremamente bassa, il che conferma la valutazione della Commissione di non affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite da Vanuatu, nel 2022 e nel 2023 Vanuatu ha ricevuto 1 988 domande di cittadinanza in cambio di investimenti, di cui solo 27 sono state respinte.

(13) Nel marzo 2023 Vanuatu ha modificato la legge sulla cittadinanza, sostituendo le istituzioni responsabili del controllo e delle verifiche di dovuta diligenza sulle domande e sulle relative procedure. In particolare, la precedente commissione interna di controllo nominata dal primo ministro è stata sostituita da tre istituzioni: le forze di polizia di Vanuatu, l'unità di informazione finanziaria e i servizi per l'immigrazione di Vanuatu. Tali istituzioni controllano ed effettuano le verifiche di dovuta diligenza sulle domande, anche consultando le banche dati di Interpol, e riferiscono al segretario generale della commissione Cittadinanza. Se da un lato la nuova procedura sembra attenuare il rischio di concessione della cittadinanza alle persone che figurano nelle banche dati di Interpol, dall'altro non contiene altri elementi necessari per valutare adeguatamente se i richiedenti costituiscano un rischio per la sicurezza. In particolare, le autorità di Vanuatu non dispongono di mezzi adeguati per verificare la veridicità dei documenti rilasciati dal paese di origine o di residenza dei richiedenti, quali i documenti di identità e i documenti del casellario giudiziale, poiché tali autorità non scambiano informazioni con i paesi di origine o di residenza dei richiedenti.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/693/oj).

([6]) Decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 292 dell'11.11.2022, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2198/oj).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2023/222 della Commissione, del 1º dicembre 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/222/oj).

(14) I paesi di origine dei richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza nel 2022 e nel 2023 comprendono per lo più paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto. Nel 2023 la maggior parte delle domande proveniva da cittadini cinesi (519) e russi (237). Contrariamente ad altri paesi terzi che applicano programmi di cittadinanza per investitori, Vanuatu ha continuato ad accettare e trattare le domande presentate da cittadini russi dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(15) Prima del 2021 le persone che avevano acquisito la cittadinanza di Vanuatu attraverso un programma di cittadinanza per investitori potevano anche chiedere di cambiare nome a Vanuatu. Nel corso del dialogo rafforzato,Vanuatu ha informato la Commissione che nel 2021 la legislazione in materia è stata modificata per prevedere che i titolari di doppia cittadinanza non possano registrare un cambio di nome a Vanuatu. Tuttavia, Vanuatu ha anche riferito alla Commissione di non essere in possesso di alcun registro dei cambi di nome registrati prima del 2019. Di conseguenza non ha potuto fornire alcuna informazione sul numero di persone che hanno acquisito la cittadinanza in cambio di investimenti e che hanno successivamente cambiato nome, né su eventuali conseguenti verifiche su tali persone.

(16) Sebbene abbia fatto sapere alla Commissione che, sulla base della sua giurisprudenza, è possibile revocare la cittadinanza qualora questa sia stata ottenuta in modo fraudolento o illegale, Vanuatu non ha fornito informazioni sui casi effettivi di revoca della cittadinanza acquisita attraverso i programmi per gli investitori. Inoltre, Vanuatu non ha attuato alcun meccanismo strutturale di monitoraggio ex post per colmare le potenziali lacune in materia di sicurezza degli oltre 10 000 passaporti rilasciati prima della modifica della legge sulla cittadinanza e dell'introduzione del processo di controllo asseritamente più solido. Nel febbraio 2023 Vanuatu ha istituito una commissione di indagine incaricata di indagare su presunte irregolarità commesse durante l'applicazione dei programmi di cittadinanza per investitori sin dalla loro istituzione. Nell'aprile 2024 Vanuatu ha comunicato alla Commissione che tale indagine era ancora in corso e che non era in grado di indicare una data certa entro la quale la commissione di indagine avrebbe presentato le sue conclusioni.

(17) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1806, prima che il regolamento delegato (UE) 2023/222 cessasse di applicarsi, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sospensione dell'esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu che descrive in dettaglio il dialogo rafforzato con Vanuatu e conclude che Vanuatu non ha posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione dell'esenzione dal visto.

(18) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1806 spostando dall'allegato II, parte 1, all'allegato I, parte 1, il riferimento a Vanuatu per reintrodurre l'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu.

(19) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([8]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([9]).

(20) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([10]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([11]).

([8]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

([9]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

([10]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

([11]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(21) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([12]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([13]).

(22) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([14]); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(23) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:

1) nell'allegato I, parte 1, dopo la voce «Uzbekistan» è inserita la voce seguente:

«Vanuatu»;

2) nell'allegato II, parte 1, è soppressa la voce seguente:

«Vanuatu (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu è sospesa dal 4 febbraio 2023 al 3 febbraio 2025.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	BÓKA J.

([12]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

([13]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

([14]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).